

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 468

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, COVIELLO, CAMO e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1994

Norme per il completamento degli interventi in favore
delle zone terremotate della Campania, della Basilicata,
della Puglia e della Calabria

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo quattordici anni dai gravi eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, malgrado l'impegno straordinario e l'entità degli stanziamenti che lo Stato ha sostenuto per la ricostruzione, la rinascita e lo sviluppo dei territori colpiti, i danni provocati dal sisma non sono stati ancora cancellati.

È ormai impellente la necessità di offrire una realistica via di uscita all'attuale e perdurante situazione di stallo nel completamento dell'opera di ricostruzione abitativa, dato che ogni ulteriore ritardo è causa di gravissimo danno sia per i cittadini terremotati sia per la rivitalizzazione stessa delle comunità colpite dal sisma anzidetto.

La normativa vigente in materia (decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché l'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 493) - in parte predisposta anche sulla base delle indicazioni emerse dalle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo in quei territori - contiene una disciplina organica per l'attuazione dei suddetti interventi che può essere nel suo complesso ancora oggi valutata positivamente. Essa infatti stabilisce con valide motivazioni di ordine tecnico ed economico le graduate tipologie di intervento finalizzate alla sicurezza abitativa e al riassetto organico e funzionale del territorio e contiene inoltre criteri oggettivi e procedure di programmazione e coordinamento degli interventi volti alla realizzazione dei programmi di completamento regionali di pianificazione dell'opere di ricostruzione delle zone terremotate e degli interventi in corso.

Tuttavia, nonostante l'introduzione di verifiche amministrative finalizzate all'accertamento delle risorse necessarie per

completare l'opera di ricostruzione abitativa, tale normativa ha scontato l'insufficienza degli stanziamenti messi a disposizione, altamente inadeguati. L'opera di ricostruzione, soprattutto nei comuni più disastrati delle zone terremotate, ha così subito nel tempo un notevole rallentamento pur avendo realizzato interventi corretti e rispondenti alle reali esigenze delle popolazioni e dei comuni.

Quello della ricostruzione dell'abitazione distrutta o danneggiata dal terremoto si connota come un vero e proprio diritto soggettivo del cittadino e l'erogazione delle risorse indispensabili per l'opera di completamento della ricostruzione e dello sviluppo dei territori terremotati potrà cessare soltanto allorchè sarà stata accertata l'effettiva eliminazione delle situazioni di necessità e di bisogno originate dal sisma.

Il presente disegno di legge risponde quindi a ineludibili esigenze di giustizia, alle esigenze delle popolazioni interessate, e riconosce agli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione carattere di oggettiva priorità. In questo particolare momento economico è auspicabile una rapida conclusione degli interventi di complessivo e stabile insediamento abitativo, a partire dalle situazioni di maggior disagio, mediante l'utilizzazione degli indicati stanziamenti e secondo le norme vigenti in materia.

Va qui detto che i rappresentanti degli enti locali più direttamente interessati perchè espressione dei comuni del cosiddetto «cratere», in uno alle forze sindacali, avevano suggerito la formulazione di un disegno di legge del quale era stato predisposto un testo di puntuale efficacia. Questa proposta aveva come oggetto e finalità interventi esclusivamente a favore delle zone del cratere nelle quali più gravi e devastanti si

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

erano verificati i danni e dove quindi più urgente è l'esigenza di interventi conclusivi. Se ciò è giusto, non vanno però trascurati i danni e le esigenze degli altri comuni gravemente danneggiati dal sisma per i quali è anche ugualmente intollerabile il fermo nelle opere di ricostruzione già concretamente ed ampiamente avanzate, sicchè l'impegno dello Stato deve trovare concretezza nel completamento dei lavori anche in questi ambiti. Per questo, mantenendo integro il contenuto dello schema di disegno di legge proposto dagli anzidetti enti, si è creduto di prevedere interventi più limitati, ma ugualmente estesi anche nei confronti dei comuni gravemente danneggiati e ciò anche in accoglimento delle motivate istanze da questi avanzate.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, autorizza una spesa complessiva di 6000 miliardi nel triennio 1995-97 destinata prioritariamente al completamento degli interventi nei comuni dichiarati disastri, con destinazione del 70 per cento delle residue disponibilità agli interventi nei comuni contermini a quelli disastri facenti parte di comunità montane, e nella rimanente misura del trenta per cento agli altri comuni.

All'articolo 2 è prevista la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici, da parte dei comuni e degli altri soggetti interessati, della documentazione amministrativa e contabile per la determinazione delle risorse

se finanziarie da attribuirsi previa delibera del CIPE, che individuerà anche una quota di risorse destinate agli interventi di recupero degli immobili danneggiati di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi di legge.

All'articolo 3, per l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse assegnate, viene mantenuto il parere motivato sull'ammissibilità degli interventi espresso dal comitato tecnico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e vengono stabilite facilitazioni per l'utilizzazione da parte dei comuni dei fondi assegnati per il ripristino del patrimonio edilizio privato.

Infine, l'articolo 4 contiene una disposizione volta al potenziamento dell'eliminazione di baracche o locali adibiti ad abitazioni provvisorie nelle regioni della Basilicata e della Campania.

La rapida e responsabile approvazione del presente disegno di legge da parte del Parlamento potrà assicurare la ripresa degli interventi ricostruttivi nel loro complesso a favore dei comuni dell'area del cratere e di quelli gravemente danneggiati con soddisfazione, quindi, del diritto stesso della comunità al ripristino anche delle loro caratteristiche etnico-sociali e culturali e del loro patrimonio storico, che rappresenta l'essenziale obiettivo da raggiungere se si vuole davvero riavviare un meccanismo di sviluppo che il sisma e la ricostruzione hanno contribuito a deviare e inceppare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Per il completamento degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e successive modificazioni, in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 miliardi nella misura di lire 3.000 per l'anno 1995, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1996 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1997.

2. Lo stanziamento è destinato, prioritariamente, al completamento degli interventi nei comuni dichiarati disastri. Le residue disponibilità sono destinate nella misura del 70 per cento agli interventi nei comuni contermini a quelli disastri, facenti parte di comunità montane, da individuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dei lavori pubblici, e nella rimanente misura del 30 per cento negli altri comuni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1995-97 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, da destinare alle regioni interessate per i programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni e gli altri soggetti pubblici interessati trasmetteranno al Ministero dei lavori

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblici la documentazione amministrativa e contabile per la determinazione delle risorse finanziarie da attribuire da parte del Ministro del bilancio, previa delibera del CIPE, nei successivi sessanta giorni sulla base dello stanziamento triennale di cui al precedente articolo 1.

2. In sede di attribuzione delle risorse, il CIPE individuerà la quota destinata agli interventi per il recupero degli immobili danneggiati di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 3.

1. Per l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse assegnate, il comitato tecnico di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, esprime il parere motivato sulla ammissibilità degli interventi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei comuni dichiarati disastri. Il termine è elevato a sessanta giorni per gli altri comuni.

2. Il provvedimento di autorizzazione all'utilizzo delle risorse è emesso dal Ministro del bilancio, previa delibera del CIPE, nel termine di sessanta giorni per i comuni dichiarati disastri e nel termine di novanta giorni per gli altri comuni; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende concessa.

3. Resta fermo che, in mancanza della autorizzazione prevista dal comma 2, i fondi assegnati saranno utilizzati dai comuni unicamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato.

Art. 4.

1. Ai fini della eliminazione di baracche o locali adibiti ad abitazioni provvisorie, lo stanziamento previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 4 dicembre 1993, n. 493, è elevato al trenta per cento per le regioni Basilicata e Campania.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 sarà utilizzato in via prioritaria nei comuni classificati disastri ed in quelli contermini individuati ai sensi dell'articolo 1.